

DIRITTO D'IMPRESA – RINVIO DEL CODICE DELLA CRISI E DELLE MISURE DI ALLERTA E NUOVE MISURE PER IL RISANAMENTO AZIENDALE. DAL 15 NOVEMBRE 2021 IN VIGORE IL NUOVO ISTITUTO “COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI”.

scritto da Marcella Villano | Settembre 2, 2021



Informiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 agosto 2021 è stato pubblicato il [Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118](#), provvedimento che introduce numerose misure in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale.

In particolare, il decreto, tra le altre cose:

- i) rinvia al 16 maggio 2022 l'entrata in vigore del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza);
- ii) rinvia al 31 dicembre 2023 l'entrata in vigore delle misure di allerta e composizione assistita della crisi regolate dal titolo II del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
- iii) introduce a partire dal 15 novembre 2021 il nuovo

istituto della “composizione negoziata della crisi”, al quale possono accedere – nelle more dell’entrata in vigore delle misure di allerta e composizione assistita previste dal Codice – tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese, che versino in una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza, ma che presentino concrete prospettive di risanamento. Si tratta di una **procedura volontaria e stragiudiziale con cui l’imprenditore può chiedere – attraverso una piattaforma telematica gestita dalle Camere di Commercio – la nomina di un professionista esperto nella ristrutturazione che lo coadiuvi nelle trattative con i creditori e nella rinegoziazione dei contratti.** La **composizione negoziata rimane riservata e stragiudiziale finché il debitore non richieda l’applicazione di misure protettive del patrimonio,** la concessione di finanziamenti prededucibili, oppure la cessione dell’azienda, per i quali è necessario l’intervento del Tribunale. La procedura può concludersi: i) con accordi negoziali con uno o più creditori; ii) con una convenzione di moratoria; iii) con un accordo con i creditori che produca gli stessi effetti di un piano attestato di risanamento (esenzione da revocatoria e da responsabilità penale); vi) con il ricorso a uno degli strumenti attualmente previsti dalla legge fallimentare; v) con l’accesso a una nuova forma di concordato liquidatorio semplificato.

- **iv) anticipa alcuni istituti del Codice della crisi** ritenuti utili al raggiungimento di soluzioni negoziate per il risanamento delle imprese in crisi quali, ad esempio tra gli altri, gli **accordi ad efficacia estesa e gli accordi agevolati;** le norme volte a consentire al tribunale l’omologa del concordato anche in caso di mancata adesione da parte dei creditori istituzionali e la fissazione di un termine entro cui provocare la loro adesione all’accordo di ristrutturazione; deroghe al

blocco dei pagamenti per consentire il pagamento dei lavoratori e la prosecuzione dei contratti di mutuo garantiti da ipoteca;

- **v) proroga alcuni degli istituti di carattere straordinario e temporaneo già previsti dalla legislazione di emergenza.** In particolare è prorogato al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale è possibile uscire dalla fase di concordato preventivo cd. in bianco, ricorrendo al piano attestato di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d) della legge fallimentare, previsto dall'art. 9, comma 5 bis del Decreto liquidità. Sempre in tema di concordato in bianco si consente, **sino al permanere dello stato di emergenza** collegato alla pandemia, che il termine per il deposito di proposta, piano e della relazione del professionista sia concesso nella misura massima (120 giorni) anche in pendenza di istanza di fallimento. Si sancisce infine l'improcedibilità, **fino al 31 dicembre 2021**, dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e per i ricorsi per la dichiarazione di fallimento, proposti nei confronti di imprenditori che hanno presentato domanda di concordato preventivo con continuità aziendale che sia stato omologato in data successiva al 1° gennaio 2019.